

CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE DA DESTINARE AGLI SPETTACOLI
VIAGGIANTI DI CUI ALLA LEGGE 18.03.1968 N. 337

N. DEL

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Aree disponibili e criteri per l'occupazione temporanea

Art. 3 Requisiti per la concessione delle aree

Art. 4 Durata della concessione

Art. 5 Presentazione domande di concessione delle aree e documentazione

Art. 6 Obblighi del concessionario dell'area

Art. 7 Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti.

Art. 8 Polizza fideiussoria

Art. 9 Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Art.10 Condizioni per il rilascio della licenza

Art.11 Esibizioni acrobatiche con auto e moto

Art.12 Spettacolo di strada

TITOLO II

CIRCHI EQUESTRI

Art. 13 Circhi equestri e mostre viaggianti

Art. 14 Presentazione delle domande e documentazione

Art. 15 Criteri per l'assegnazione dell'area

Art. 16 Polizza fideiussoria per i circhi equestri

Art. 17 Obblighi del concessionario

TITOLO III

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, E FESTE
TRADIZIONALI

Art. 18 Installazione di attrazioni

TITOLO IV

PARCHI DIVERTIMENTO – LUNA PARK

Art. 19 Definizioni e aree disponibili

Art. 20 Classificazione delle attrazioni

Art. 21 Organizzazione, autorizzazione e criteri per la concessione dell'area

TITOLO V

SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 22 Sanzioni - Principi generali

Art. 23 Sanzioni accessorie

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 Rinvio ad altre norme

Art. 25 Entrata in vigore del presente regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione di aree comunali per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, dei circhi equestri e dei parchi di divertimento, ai sensi della L. 18 marzo 1968, n. 337 e s.m.i., nonché le modalità di svolgimento di tali manifestazioni.
2. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso;
3. È considerato parco di divertimento un complesso organizzato di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e

- ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
4. Sono considerati circhi equestri e ginnastici (Decreto Ministero per i Beni e le attività culturali) le “attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali”.
 5. Ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni, le attività dello spettacolo viaggiante sono classificate in 6 (sei) sezioni.

Art. 2

Aree disponibili e criteri per l'occupazione temporanea

1. L'elenco delle aree da destinare all'installazione di spettacoli viaggianti, ai sensi dell'art. 9 della L. 18 marzo 1968 n. 337, risultano individuate con delibere di G.C. n. 41 del 14.03.2006, n. 64 del 14.05.2007 e n. 41 del 31.03.2022, salvo modifiche e/o integrazione da parte dell'organo competente;
2. Nel caso di installazione su area privata, alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione del proprietario;
3. Per eventi e/o manifestazioni di particolare importanza per la comunità, la Giunta Comunale può, in deroga al comma 1 presente articolo, individuare aree con valenza temporale legata all'evento/manifestazione;
4. Nel caso di pluralità di richieste, la concessione delle aree sarà rilasciata, sulla base dell'effettiva disponibilità, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. ordine di presentazione dell'istanza telematica;
 - b. anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti lo spettacolo viaggiante, desunta dalla data d'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente quale azienda attiva per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante anche se maturata per periodi discontinui;
 - c. sorteggio nel caso di richieste valutate equivalenti.

Art. 3

Requisiti per la concessione delle aree

1. Le aree di cui all'art. 2 co. 1 del presente regolamento sono concesse agli esercenti di spettacolo viaggiante in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. possesso di licenza per spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza o sede del domicilio ai sensi dell'art. 69, R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
 - b. attrazione da installare indicata nella licenza, ricompresa nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, istituito presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo ministeriale ai sensi dell'art. 4 L. n. 337/1968 e pertanto corredata di apposito codice identificativo risultante dal verbale di assegnazione del codice identificativo, apposto con apposita targhetta collocata inamovibilmente in posizione facilmente visibile;
 - c. iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato.
2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al pagamento del relativo canone e secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia, nonché alla presentazione della polizza fideiussoria;

3. La concessione dell'area è rilasciata ad ogni persona fisica e/o giuridica, purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia. I soggetti non italiani di paesi membri dell'Unione Europea sono equiparati ai soggetti italiani. Ciò vale anche per i soggetti extra-comunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi in deroga previsti dalle norme vigenti.

Art. 4

Durata della concessione

Le concessioni delle aree sono temporanee per periodi non eccedenti i 20 giorni, ad eccezione delle autorizzazioni rilasciate per i parchi divertimento;

Art. 5

Presentazione domande di concessione delle aree e documentazione necessaria

1. Le domande, presentate esclusivamente in via telematica su apposita modulistica attraverso il portale web www.impresainungiorno.gov.it, dovranno tassativamente pervenire almeno 60 giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante. A tale fine, farà fede la data di arrivo della pratica telematica;
2. Le domande pervenute in maniera diversa da quella su esposta, nonché quelle inviate dopo i sopraindicati termini o mancanti di uno o più elementi essenziali saranno dichiarate irricevibili;
3. Per le certificazioni amministrative e le altre documentazioni richieste dal presente regolamento si applicano, in tutti i casi previsti, le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni;
4. Ogni esercente interessato all'installazione di attrazioni di Spettacolo Viaggiante dovrà allegare all'istanza telematica la seguente documentazione:
 - . copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 di altri soggetti (amministratori, soci) indicati all'art. 2 D.P.R. 252/1998 (solo per coloro che non firmano digitalmente) e generalità complete del titolare dell'attrazione o del legale rappresentante;
 - . solo per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno di ogni componente residente in Italia;
 - . il numero e la data di iscrizione al Registro Imprese (ex Registro Ditte) della Camera di Commercio ed il numero di Partita Iva;
 - . gli estremi della licenza per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza;
 - . disponibilità dell'attrazione;
 - . denominazione esatta di tutte le attrazioni, descrizione e dimensione delle stesse, così come indicato nell'elenco di cui all'art. 4 della legge n. 337/68. Per le rotonde "tiri vari" e le altre attrazioni ludiche dovrà essere precisato il tipo di gioco;
 - . per ogni attrazione copia delle pagine del libretto attività contenenti il codice identificativo e i dati tecnici;
 - . il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
 - . dovranno essere indicate le targhe dei veicoli che entreranno nell'area data in concessione;

- . il periodo esatto di inizio e termine dell'occupazione e l'inizio e termine dell'attività, nonché il luogo per cui si chiede la concessione dell'area;
- . per ogni attrazione copia del certificato di collaudo annuale in corso di validità;
- . requisiti morali: per le società, dichiarazione dei requisiti morali di tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione in caso di SRL e SPA; tutti gli altri soci in caso di SNC; gli altri soci accomandatari in caso di SAS;
- . i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi in corso di validità per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che intende svolgere, "la polizza dovrà espressamente prevedere che sono compresi i danni alle aree date in concessione";
- . copia del collaudo statico dell'attrazione in corso di validità rilasciato da un tecnico abilitato;
- . dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dell'attrazione a firma di un tecnico abilitato e lo schema generale unifilare in corso di validità;
- . Il gestore dell'attrazione dovrà tenere a disposizione delle autorità di vigilanza e di controllo la documentazione tecnica illustrativa e certificativa, nonché copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività e copia del libretto dell'attività;
- . Per gli spettacoli di strada, dichiarazione del numero degli addetti e delle rappresentazioni effettuate nell'arco dell'anno;
- . Per gli spettacoli viaggianti copia attestazione pagamento del canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico;
- . Copia stipula polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del presente regolamento;
- . la certificazione di corretto montaggio dell'attrazione dovrà invece essere presentata, in sede istruttoria, prima della data di inizio attività. Dall'entrata in vigore del D.M. 18/05/2007 il corretto montaggio di ciascuna attività dovrà essere attestato con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché abbia frequentato, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, oppure da professionista abilitato. Essa riguarderà tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

5. l'istanza sarà rigettata nei seguenti casi:

- a) le domande che perverranno fuori del termine indicato al comma 1 del presente articolo;
- b) la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art.3 del presente regolamento;
- c) la mancanza della documentazione tecnica prevista al comma 4 del presente articolo.

Art. 6

Obblighi del concessionario dell'area

1. Il concessionario sarà tenuto all'osservanza delle eventuali prescrizioni che l'autorità competente riterrà di impartire per motivi di pubblico interesse, contenute nel provvedimento concessorio riportante i dati dell'operatore e dell'attrazione;
2. Il concessionario è tenuto a:

- . ottenere apposita autorizzazione prima di utilizzare il suolo concesso e ad occupare l'area ottenuta in concessione esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie e ai tempi assegnati in concessione;
 - . pagamento anticipato del canone T.O.S.A.P. e della tariffa asporto rifiuti relativi al periodo di effettiva occupazione e nel rispetto dei vigenti specifici Regolamenti;
 - . non sub-concedere, anche di fatto, a terzi l'area assegnata;
 - . rispettare incondizionatamente le disposizioni e le prescrizioni indicate nella concessione per occupazione di suolo pubblico e nella autorizzazione allo svolgimento di attività dello spettacolo viaggiante;
 - . collocare le carovane abitazione e i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale;
 - . mantenere un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici coinvolti;
 - . osservare le prescrizioni igienico-sanitarie e ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'autorità competente;
 - . l'uso di altoparlanti e impianti di amplificazione è consentito, ma solo a basso volume e nel rispetto delle norme sull'inquinamento acustico, non oltre le ore 22 nei giorni feriali e fino alle 24 nei prefestivi e festivi;
 - . ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine:
 - non danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti, fioriture, materiali vegetali, arredi, manufatti vari e impianti tecnologici presenti nelle aree interessate;
 - salvaguardare debitamente gli alberi presenti nell'area assegnata, in modo tale da evitare costipamenti e danni agli apparati radicali, lesioni corticali, ferite al tronco e impedimenti per il regolare sviluppo della chioma;
 - non depositare prodotti vari nocivi e/o tossici, scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari o installare dispersori di terra d'impianti elettrici nella zona delle radici degli alberi (da intendersi come quell'area costituita dalla proiezione al suolo della chioma aumentata di una corona di spessore minimo di 2 metri);
 - eseguire a mano e con idonee attrezzature eventuali lavori di livellamento del terreno, in zone con presenza di apparati radicali superficiali.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad installare l'attrazione e a gestirla direttamente, ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. o tramite persona del proprio nucleo familiare risultante da specifico atto ed in possesso dei requisiti morali previsti dal precedente articolo 5 comma 4, lettera K. Per le società regolarmente e legalmente costituite intestatarie della licenza comunale, l'attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio preposto designato dalla società stessa, in possesso dei requisiti tecnico-professionali;
4. Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:
- lasciare l'area libera da ogni ingombro;
 - rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte in pristino stato l'area manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune a spese dell'interessato.

Art. 7

Attività commerciali nelle aree adibite a spettacoli viaggianti.

1. All'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante può essere autorizzata l'installazione di banchi di vendita e somministrazione (dolciumi, gastronomia, etc.) nei limiti numerici che verranno stabiliti dalla Giunta Comunale e con i criteri stabiliti dalla legge che disciplina il commercio su aree pubbliche. I commercianti su aree pubbliche che operano all'interno dell'area adibita a spettacolo viaggiante sono soggetti al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento per quanto riguarda la concessione dell'area.

Art. 8 Polizza fideiussoria

1. I concessionari e gli esercenti autorizzati all'installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di luna park/parchi divertimento e di circhi equestri ecc., ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività, sono tenuti a stipulare una polizza fideiussoria il cui importo sarà determinato in base ai mq di occupazione e come meglio di seguito specificato:
 - fino a 50 mq di occupazione → 250,00 €;
 - da 50 mq fino a 100 mq di occupazione → 1.000,00 €;
 - oltre i 100 mq di occupazione → 3.000,00 €
 - per gli spettacoli viaggianti così come definiti dal Decreto Interministeriale del 23.04.1969, come aggiornato dal Decreto Interministeriale del 29.04.2015, nella Sezione I (grandi attrazioni) e Sezione V esibizioni moto-auto acrobatiche, la polizza fidejussoria è pari ad € 6.000,00;
2. Tali importi potranno essere escussi dall'Amministrazione Comunale:
 - a titolo di risarcimento per i danni che siano stati causati dall'impianto e dall'esercizio delle strutture;
 - qualora il richiedente non si attenga alle disposizioni previste dalla licenza di esercizio e dalla concessione, ivi compreso il mancato smontaggio della struttura e il ripristino dell'area nei termini fissati, nonché alle disposizioni e divieti di cui all'articolo precedente e al presente Regolamento in generale;
 - nel caso in cui il concessionario rinunci all'occupazione dell'area senza fornire una motivazione plausibile.
3. La polizza fidejussoria sarà svincolata previo sopralluogo e successivo verbale del Comando di Polizia Locale che verifichi il ripristino dell'area e dello stato dei luoghi. Il verbale dovrà essere redatto con allegata documentazione fotografica.

Art.9

Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

1. Le funzioni svolte dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) sono specificate dal TULPS e dal Regolamento per l'esecuzione del TULPS e regolamentate nel dettaglio dal Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr 37 del 30/06/2021

Art. 10

Condizioni per il rilascio della licenza

1. I Parchi di Divertimento e i Circhi, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, sono soggetti alla licenza di cui all'art. 68 del Tulp (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza"), previa verifica della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 80 del citato Testo Unico;
2. Le singole attrazioni sono soggette a licenze ex art. 69 Tulp e, per l'equiparazione stabilita dal Decreto Ministeriale 18 maggio 2007, possono essere rilasciate alle medesime condizioni, al direttore tecnico o al responsabile della sicurezza del parco di divertimento/Circo;
3. La licenza per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337, valida per operare sull'intero territorio nazionale, è rilasciata alle persone fisiche che risiedono o, nel caso di società, che hanno la sede legale, nel Comune di Albano Laziale previa verifica del possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., in capo al richiedente (nell'ipotesi di società a tutti i soggetti indicati dall'articolo 85 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159);
4. A tale fine l'interessato dovrà presentare istanza telematica su apposita modulistica esclusivamente tramite il portale web www.impresainungiorno.gov.it, con contestuali dichiarazioni a sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000 concernenti:
 - a. luogo e data di nascita ovvero data di costituzione se trattasi di società;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. residenza ovvero sede legale;
 - d. estremi della iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - e. numero, tipologia dell'attrazione e codice identificativo (compresa la copia del verbale di assegnazione del codice identificativo da parte della C.C.V.L.P.S.);
 - f. titolo di disponibilità delle predette attrazioni (proprietà, locazione finanziaria o altro regolare contratto);
 - g. non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 - h. l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia) estesa a tutte le persone di cui all'art. 2, D.P.R. 252/1998 in caso di società;
5. Alla suddetta istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a. copia delle relazioni tecniche descrittive delle attrazioni (copia manuale d'uso e manutenzione, copia del libretto dell'attrazione, collaudo della struttura in corso di validità, etc.);
 - b. polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo, con la specifica dettagliata dell'eventuale attrezzistica che si intende utilizzare;
 - c. copia in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale, attestante le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'articolo 4, L. n. 337/1968;
 - d. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - e. copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari)

f. versamento dei diritti di istruttoria;

6. Le domande incomplete e non integrate entro 30 giorni dalla richiesta saranno archiviate;
7. Le attrazioni devono essere in regola con tutte le norme di sicurezza previste per simili spettacoli e devono in ogni caso essere iscritte nell'apposito elenco ministeriale;
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, in caso di richiesta di variazione della licenza d'esercizio precedentemente rilasciata (ad es. per modifica dei dati del richiedente, per sostituzione, aggiunta o cancellazione del numero delle attrazioni autorizzate, ecc.).

Art.11

Esibizioni acrobatiche con auto e moto

1. Ai sensi della sezione V dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337, per esibizioni acrobatiche con auto e moto si intendono le spericolate evoluzioni eseguite da parte di piloti specialisti in aree appositamente predisposte, delimitate da cancellate che isolano tutto il complesso e che separano lo spazio riservato allo spettacolo dagli spettatori, i quali dovranno prendere posto su idonee gradinate;
2. L'esercizio di tale attrazione è subordinato al soddisfacimento da parte del richiedente dei seguenti obblighi: 1) le persone scritturate (familiari e non) con comprovata regolarità dei versamenti dovuti all'ENPALS; 2) assicurazione per la responsabilità civile a favore degli spettatori con massimali adeguati alle norme vigenti in campo assicurativo;
3. le aree saranno individuate con Deliberazione di Giunta comunale e potranno essere svolte esclusivamente nel periodo in essa indicato previa presentazione di apposita domanda nei termini previsti dall'art. 5 del presente regolamento. In caso di domande concorrenti prevarrà l'ordine cronologico delle richieste ammissibili.

Art.12

Spettacolo di Strada

1. Ai sensi della sezione VI dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337, per attività di spettacolo di strada si intende l'attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.
2. Per l'effettuazione di spettacoli di strada, le aree e i periodi saranno individuati con Deliberazione di Giunta comunale e potranno essere svolte previa presentazione di apposita domanda nei termini previsti dall'art. 5 del presente regolamento. In caso di domande concorrenti prevarrà l'ordine cronologico delle richieste ammissibili.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento sugli Spettacoli di Strada si rimanda, in quanto compatibili, al regolamento denominato "L'Arte in strada" approvato con la delibera n. 38 del 1999 dal Consiglio Comunale di Albano Laziale.

TITOLO II CIRCHI EQUESTRI

Art. 13

Circhi equestri e mostre viaggianti

1. Sono considerati circhi equestri e ginnastici (Decreto Ministero per i Beni e le attività culturali) le “attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali”.
2. In base alle disposizioni ministeriali i circhi sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a. circhi di grande dimensione, oltre 1800 posti e oltre 70 addetti, calcolati sulla media mensile;
 - b. circhi di media dimensione, oltre 700 posti e fino a 1800, con un minimo di 20 e fino a 70 addetti, calcolati sulla media mensile;
 - c. circhi di piccola dimensione, oltre 100 posti e fino a 700, con un minimo di 8 e fino ad un massimo di 20 addetti, calcolati sulla media mensile.”
 - d. Il Circo equestre, quale tipologia di attrazione classificata in “sezione IV” del decreto interministeriale 23 aprile 1969 e s.m.i., è uno spettacolo viaggiante che, similmente alle mostre viaggianti (rettolari, delfinari e simili su automezzo) costituisce una manifestazione di pubblico spettacolo/trattenimento, autorizzata dal Comune ex art. 68 TULPS, previa verifica delle condizioni di solidità e sicurezza di cui all’art. 80 del medesimo TULPS. La verifica ex art. 80 TULPS è effettuata dalla Commissione di Vigilanza (comunale o provinciale) sui locali di pubblico spettacolo. E’ ammesso il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 311/2001, della presentazione al Comune di idonea Relazione di Tecnico abilitato che attesti l’esistenza delle condizioni di solidità e sicurezza a condizione che la struttura circense abbia capienza non superiore a 200 (duecento) spettatori.

Art. 14

Presentazione delle domande e documentazione

1. Le domande di concessione di area pubblica per l’installazione e di autorizzazione per l’esercizio di spettacoli circensi dovranno pervenire esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto dall’art. 5 del presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente dovrà specificare i seguenti dati:
 - generalità del titolare: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, eventuale permesso di soggiorno, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
 - licenza di spettacolo viaggiante;
 - denominazione esatta del Circo;

- data e luogo per i quali si chiede l'occupazione di suolo pubblico con attendamento, nonché l'indicazione dei giorni di effettivo spettacolo;
 - dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
 - il numero e le dimensioni delle carovane abitazione e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
 - autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere che si andranno a installare sull'area (capienza massima di spettatori ospitanti la struttura installata);
 - planimetria in scala indicante l'esatta misura in mq dell'area che si intende occupare (massimo ingombro) comprensiva di carri, servizi, animali, vie di esodo, collocazione dei vari estintori, le dimensioni della struttura, posizionamento estintori, impianto elettrico;
 - la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dell'attrazione a firma di un tecnico abilitato e lo schema generale unifilare in corso di validità;
 - la relazione tecnica illustrativa della struttura, la copia del collaudo statico dell'attrazione in corso di validità rilasciato da tecnico abilitato.
 - dichiarazione di impatto acustico;
 - i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi in corso di validità per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
 - la certificazione di corretto montaggio;
 - relazione tecnica di agibilità della struttura redatta da tecnico abilitato (solo in caso di insediamento con struttura non superiore alle 200 persone);
 - presentazione della SCIA Antincendio;
 - pagamenti dovuti (diritti di istruttoria, importi Tosap/Tarig, polizza fideiussoria);
 - ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.
3. La eventuale detenzione di animali è consentita soltanto nel pieno rispetto delle specifiche norme di tutela con particolare riferimento alla loro salute e repressione di comportamenti che determinino maltrattamenti. Devono essere in particolare osservati i contenuti della delibera del Ministero Ambiente –CITES del 10 maggio 2000 ed i contenuti della legge 189/2004. dovranno essere osservate tutte le misure volte a garantire il benessere delle specie animali. Al momento dell'attendamento delle strutture dello spettacolo viaggiante che hanno al seguito animali, il titolare del Circo, dovrà presentare, per l'inoltro al competente Ufficio veterinario della USL territoriale, la seguente documentazione:
- a. elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
 - b. elenco aggiornato delle specie animali e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o autorizzati;
 - c. dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
 - d. copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore;
 - e. elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità, le relative qualifiche professionali);
 - f. piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati;

- g. piano alimentare per le diverse specie animali ospitate;
 - h. contratto per lo smaltimento dei rifiuti (letame solido e liquido animali; acque nere e bianche abitazioni e bagni; rifiuti solidi);
 - i. copia dell'autorizzazione prefettizia.
4. Le domande che non rispettano i termini di cui sopra o mancanti di uno o più elementi essenziali saranno dichiarate irricevibili;
 5. Nel caso di domande per periodi e aree concomitanti verrà data priorità all'attività circense senza uso di animali.

Art.15

Criteria per l'assegnazione dell'area

1. Non possono essere assegnate per lo stesso periodo, due o più aree per l'esercizio di attività circense, né è consentito il contemporaneo svolgimento dell'attività circense su area pubblica e su area privata;
2. Nel caso in cui pervenissero al Comune richieste per operare contemporaneamente sia in area pubblica sia in area privata, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata al complesso che esercita su area pubblica;
3. Nel caso di pluralità di richieste, la concessione verrà rilasciata secondo i criteri di priorità disposti dall'art. 2 comma 4 del presente Regolamento;
4. Tra uno spettacolo circense e l'altro vengono garantiti 15 giorni di sospensione degli spettacoli.

Art.16

Polizza fideiussoria per circhi equestri

1. Per i circhi equestri è prevista la presentazione di polizza fideiussoria di importo pari a € 6.000,00 a titolo di cauzione da fornire 20 giorni prima dell'effettiva occupazione di suolo pubblico.

Art. 17

Obblighi del concessionario

1. Il richiedente all'atto della presentazione della domanda deve produrre tutta la documentazione tecnica necessaria elencata al precedente art. 14, sia in caso di convocazione e relativo sopralluogo della C.T.C.V.L.P.S. che quella atta a consentire all'Amministrazione il completamento del procedimento istruttorio;
2. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, al richiedente non sarà rilasciata la concessione e, nel caso di una pluralità di domande, si procederà all'assegnazione in favore del successivo avente diritto;

3. Il concessionario dovrà, inoltre:
 - a. garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi all'interno della struttura e delle sue pertinenze (carovane, carri, ecc.), nonché osservare integralmente le disposizioni, scritte o verbali, impartite dalle Autorità competenti;
 - b. garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, ottemperando alle eventuali prescrizioni degli organi competenti;
 - c. provvedere quotidianamente alla pulizia, alla disinfestazione e alla disinfezione integrale dell'area interessata, allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi sia solidi, facendosi integralmente carico delle spese per detto smaltimento nonché alla rimozione della pubblicità a fine occupazione;
4. Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a:
 - a. lasciare l'area libera da ogni ingombro;
 - b. rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte in pristino l'area manomessa. In difetto, vi provvederà direttamente il Comune a spese dell'interessato;
5. Il concessionario, quale unico responsabile dell'impianto e del funzionamento dell'attrazione, esonera l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone e/o a cose.

TITOLO III

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, E FESTE TRADIZIONALI

Art. 18

Installazioni di attrazioni

1. Previa individuazione delle aree da parte della Giunta Comunale, in caso di festeggiamenti ed azioni promozionali organizzate o disposte dall'Amministrazione Comunale, di manifestazioni locali, parrocchiali e simili, con carattere di occasionalità e temporaneità, può essere consentita l'installazione di attrazioni di diversa tipologia, fermo restando il rispetto per la funzione dei luoghi di pubblico interesse: Chiese, Scuole, ecc;
2. L'installazione di singole attrazioni e di piccoli complessi in occasione di sagre, fiere e feste potrà avvenire sulle aree pubbliche indicate con deliberazione di Giunta comunale o su aree private dietro il rilascio di titolo autorizzatorio;
3. L'assegnazione, sulla base dello spazio disponibile, sarà effettuata sulla base dell'ordine cronologico delle istanze pervenute;
4. Qualora l'installazione avvenga su aree private, potrà essere autorizzata, previo assenso dell'organizzatore della manifestazione e del proprietario dell'area se diverso dall'organizzatore. La durata delle autorizzazioni deve essere limitata alla durata delle manifestazioni;
5. Per l'installazione di giostre/attrazioni e Luna Park in occasione di sagre e fiere organizzate o disposte dall'Amministrazione Comunale, l'interessato dovrà presentare la richiesta nelle modalità previste dall'art. 5 comma 1 del presente regolamento e le stesse dovranno essere

presentate tassativamente entro 30 giorni prima dell'inizio dello svolgimento dello spettacolo viaggiante allegando tutta la documentazione occorrente:

- copia attestazione versamento oneri, diritti e spese;
- copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 di altri soggetti (amministratori, soci) indicati all'art. 2 D.P.R. 252/1998 (solo per coloro che non firmano digitalmente);
- licenza di spettacolo viaggiante;
- disponibilità delle attrazioni;
- elenco di tutte le attrazioni e dei rispettivi codici identificativi;
- copia certificato di collaudo annuale in corso di validità, redatto da professionista abilitato;
- copia del collaudo statico dell'attrazione in corso di validità rilasciato da un tecnico abilitato;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dell'attrazione a firma di un tecnico abilitato e lo schema generale unifilare in corso di validità;
- copia di polizza assicurativa per danni conto terzi corredata della quietanza valida per il periodo della manifestazione
- per le società, dichiarazione dei requisiti morali di: tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione in caso di SRL e SPA, tutti gli altri soci in caso di SNC, gli altri soci accomandatari in caso di SAS;
- planimetria indicante il massimo ingombro dell'attrazione in funzione e, quindi, di occupazione complessiva di suolo pubblico, numero massimo di pubblico che la struttura può ospitare, vie di esodo, nonché la collocazione dei vari estintori;
- certificazione di corretto montaggio prima della messa in esercizio;

6. Le domande prevenute in modalità difforme dalla su esposta, nonché quelle inviate oltre termini sopra indicati o mancanti di uno o più elementi essenziali saranno dichiarate irricevibili.

TITOLO IV

PARCHI DI DIVERTIMENTO - LUNA PARK - PARCHI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI

Art. 19

Definizione e aree disponibili

1. Sono denominati parchi divertimento o Luna Park, i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante inseriti in una medesima area costituiti almeno da dieci attrazioni, di cui almeno due grandi attrazioni o cinque medie nonché quelli allestiti da organizzatori qualificati muniti di apposita autorizzazione del Ministero dei Beni e Attività Culturali, Ufficio Spettacoli Viaggianti;
2. Le aree da destinare all'installazione di parchi divertimento, ai sensi dell'art. 9 della L. 18 marzo 1968 n. 337, sono aggiornate annualmente con apposita deliberazione di Giunta comunale, come previsto dall'art. 2 del presente regolamento.

Art. 20

Classificazione delle attrazioni

1. Le attrazioni di spettacolo viaggiante si intendono classificate secondo l'elenco ufficiale dell'ex Ministero del Turismo e dello spettacolo, in base all'art. 4 della Legge n. 337/68, e successive modifiche ed integrazioni;
2. Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.) ai fini del presente regolamento, restano legate all'autorizzazione dell'attrazione principale. Le stesse possono essere installate compatibilmente con lo spazio disponibile e quello da riservare obbligatoriamente alle persone e ai mezzi di sicurezza e di soccorso.

Art. 21

Organizzazione, autorizzazione e criteri per la concessione dell'area

1. Gli organizzatori qualificati che intendono allestire un parco divertimenti organizzato, sono soggetti alle stesse autorizzazioni, concessioni e condizioni previste nel Titolo I.
2. L'installazione delle attrazioni potrà avvenire sulle aree pubbliche indicate con deliberazione di Giunta comunale o su aree private dietro il rilascio di titolo autorizzatorio.
3. La presentazione delle istanze in tal caso deve avvenire prima dell'inizio della manifestazione.
4. Per l'installazione di giostre/attrazioni la richiesta dovrà pervenire nelle modalità previste dal presente regolamento, allegando tutta la seguente documentazione:
 - copia attestazione versamento oneri, diritti e spese;
 - copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 di altri soggetti (amministratori, soci) indicati all'art. 2 D.P.R. 252/1998 (solo per coloro che non firmano digitalmente);
 - licenza di spettacolo viaggiante;
 - disponibilità delle attrazioni;
 - elenco di tutte le attrazioni e dei rispettivi codici identificativi;
 - copia certificato di collaudo annuale in corso di validità, redatto da professionista abilitato;
 - copia del collaudo statico dell'attrazione in corso di validità rilasciato da un tecnico abilitato;
 - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dell'attrazione a firma di un tecnico abilitato e lo schema generale unifilare in corso di validità;
 - copia di polizza assicurativa per danni contro terzi corredata della quietanza valida per il periodo della manifestazione
 - per le società, dichiarazione dei requisiti morali di: tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione in caso di SRL e SPA, tutti gli altri soci in caso di SNC, gli altri soci accomandatari in caso di SAS;

- planimetria indicante il massimo ingombro dell'attrazione in funzione e, quindi, di occupazione complessiva di suolo pubblico, numero massimo di pubblico che la struttura può ospitare, vie di esodo, nonché la collocazione dei vari estintori;
 - certificazione di corretto montaggio delle attrazioni;
5. Per l'assegnazione delle aree nei parchi divertimento o luna park si seguiranno i criteri stabiliti da appositi e successivi atti dell'Amministrazione comunale.

TITOLO V

SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 22

Sanzioni - Principi generali

1. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte, nonché delle eventuali specifiche disposizioni dirigenziali allo stesso relative.
2. Le tipologie di sanzioni previste dal presente regolamento e di seguito descritte si articolano in:
 - A. sanzioni principali (pecuniarie): per tutte le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nonché alle prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, quando non costituiscono reato o siano già previste da disposizioni nazionali o regionali, si applica la sanzione pecuniaria da € 25 ad € 500, fissata nell'importo minimo di € 100, come disciplinato dall'art. 7-bis, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - B. Sanzioni accessorie: per le violazioni elencate al successivo art. 23 oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica di diritto la relativa sanzione accessoria;
3. Sarà altresì disposta l'applicazione di ogni ulteriore sanzione prevista dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia per quanto non previsto nel presente regolamento.

Art. 23

Sanzioni accessorie

1. Ai trasgressori degli obblighi previsti dal presente regolamento, in aggiunta alle sanzioni di cui al precedente art. 22, saranno comminate le seguenti sanzioni accessorie:
 - a. Per aver effettuato l'occupazione senza la preventiva concessione: Esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi;
 - b. Per aver esercitato in luoghi, spazi, tempi diversi da quelli assegnati: revoca della concessione ed esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l'anno successivo;
 - c. Per aver esercitato con attrazione diversa da quella autorizzata: revoca della concessione ed esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l'anno successivo;
 - d. Per aver sub concesso ad altri lo spazio dato in concessione: revoca della concessione ed esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi;

- e. Per non aver liberato l'area nei termini e nelle modalità previste dalla concessione: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l'anno successivo;
- f. Difformità fra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive rilevabili ad installazione avvenuta, nel caso in cui non sia pregiudicato il montaggio e la sicurezza di attrazioni limitrofe:
ripristino immediato dell'attrazione;
- g. Difformità fra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive rilevabili ad installazione avvenuta, qualora con il suo ingombro impedisca od ostacoli il montaggio e/o il funzionamento delle limitrofe attrazioni: revoca della concessione, chiusura e smontaggio dell'attrazione;
- h. Non veridicità delle dichiarazioni o delle documentazioni contenute nella domanda di partecipazione: inammissibilità della domanda, revoca della concessione e chiusura dell'attrazione, se l'accertamento avviene durante il periodo di svolgimento della manifestazione; in caso di recidiva l'operatore sarà escluso definitivamente dalla manifestazione;
- i. Mancata ottemperanza a provvedimenti di chiusura dell'attrazione o di sospensione d'attività della medesima emanati dal Servizio Comunale competente: rimozione coattiva dell'attrazione, con addebito delle spese all'esercente stesso; incameramento della cauzione versata ed esclusione dalla manifestazione per i successivi due anni;
- j. Manomissione degli allacciamenti elettrici e idrici: ripristino degli allacciamenti e sospensione dell'attività dell'attrazione fino al corretto ripristino degli allacciamenti;
- k. Inosservanza dell'orario di esercizio e/o dei limiti delle emissioni sonore: sospensione dell'attività dell'attrazione per tre giorni;
- l. Smontaggio totale o parziale dell'attrazione e delle attrezzature prima del termine d'ultimazione della manifestazione ovvero mancato rispetto dei termini per lo smontaggio dell'attrazione e delle attrezzature e per l'abbandono dell'area: esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l'anno successivo;
- m. Occupazione non consentita degli spazi stabiliti da parte dei veicoli al servizio degli operatori: rimozione immediata, a cura dell'occupante, dallo spazio non autorizzato; in caso d'inerzia, vi provvederà il Comune, a spese dell'interessato, incamerando parte della cauzione versata, fino a concorrenza della somma anticipata.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
2. Per le attività di spettacolo viaggiante si rinvia inoltre alle disposizioni del Ministero dell'Interno in materia di Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante in vigore.

Art. 25

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera di approvazione;
2. A decorrere da tale data sono abrogati tutti gli altri atti o parti di atti dell'Amministrazione Comunale avente natura regolamentare, che sia con esso incompatibile.